

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 13 marzo 2014, n. 5

Modifiche di normative in materia di turismo, urbanistica ed edilizia.

(GU n.20 del 17-5-2014)

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 3 del 19 marzo 2014)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modifica all'art. 2 della legge regionale 7 febbraio 2008, n. 1 (Misure per la salvaguardia e la valorizzazione degli alberghi e disposizioni relative alla disciplina e alla programmazione dell'offerta turistico-ricettiva negli strumenti urbanistici comunali).

1. Il comma 2-bis dell'art. 2 della legge regionale n. 1/2008 e successive modificazioni ed integrazioni e' sostituito dal seguente: «2-bis. Il comune, entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 2, si pronuncia in merito alla richiesta di svincolo, previa consultazione con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello locale, e verifica la sussistenza di almeno una delle cause di cui al comma 2. Ove la destinazione d'uso che, in base all'istanza, s'intende insediare nell'immobile oggetto della richiesta di svincolo non risulti gia' ammessa dalla disciplina urbanistico-edilizia comunale vigente e/o operante in salvaguardia, trova applicazione, previo assenso del Consiglio comunale, la disciplina urbanistico-edilizia operante nella contigua zona di Piano regolatore generale (PRG) o nel contiguo ambito di Piano urbanistico comunale (PUC) e, in caso di compresenza di diverse discipline, opera quella relativa alle aree contigue prevalenti in termini di superficie. Qualora il comune ritenga che non ricorrano le condizioni per l'applicazione della disciplina urbanistico-edilizia della contigua zona omogenea del PRG o del contiguo ambito del PUC indice, a norma della vigente legislazione urbanistica regionale, la conferenza di servizi per l'approvazione contestuale del progetto edilizio e della relativa variante urbanistica. Il procedimento della conferenza di servizi si conclude entro sei mesi dalla presentazione dell'istanza di svincolo».

Art. 2

Modifiche all'art. 2-bis della legge regionale n. 1/2008)

1. Al comma 2 dell'art. 2-bis della legge regionale n. 1/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo la parola: «consentire» sono inserite le seguenti: «, a fronte di richiesta da parte del proprietario,».

2. Il comma 4 dell'art. 2-bis della legge regionale n. 1/2008 e

successive modificazioni ed integrazioni e' sostituito dal seguente:
«4. Per la pronuncia sulle richieste di parziale trasformazione della destinazione d'uso degli immobili sedi degli alberghi vincolati di cui al comma 2, si applicano le procedure di cui all'art. 2, comma 2-bis».

Art. 3

Modifiche all'art. 9 della legge regionale 18 marzo 2013, n. 4 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 1 (Misure per la salvaguardia e la valorizzazione degli alberghi e disposizioni relative alla disciplina e alla programmazione dell'offerta turistico-ricettiva negli strumenti urbanistici comunali) e ulteriori disposizioni in materia di alberghi).

1. Al comma 2 dell'art. 9 della legge regionale n. 4/2013, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni».

2. Alla lettera a) del comma 3 dell'art. 9 della legge regionale n. 4/2013, le parole: «25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento».

3. Il comma 4 dell'art. 9 della legge regionale n. 4/2013 e' sostituito dal seguente: «4. Per la pronuncia sulle richieste di parziale trasformazione della destinazione d'uso degli immobili sedi degli alberghi vincolati di cui al comma 2 si applicano le procedure di cui all'art. 2, comma 2-bis, della legge regionale n. 1/2008 e successive modificazioni ed integrazioni».

Art. 4

Modifiche all'art. 60 della legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (Testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e balneari).

1. Al comma 1 dell'art. 60 della legge regionale n. 2/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «delle strutture balneari» sono soppresse.

2. Dopo il comma 8 dell'art. 60 della legge regionale n. 2/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, e' inserito il seguente: «8-bis. I titolari delle strutture balneari espongono, ogni anno, con modalita' e tempistiche definite dalla Giunta regionale, i prezzi che intendono applicare per l'anno in corso».

Art. 5

Modifica all'art. 74 della legge regionale n. 2/2008

1. La lettera r) del comma 1 dell'art. 74 della legge regionale n. 2/2008 e successive modificazioni ed integrazioni e' abrogata.

Art. 6

Modifiche all'art. 37 della legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attivita' edilizia)

1. Alla lettera b) del comma 2 dell'art. 37 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «con esclusione degli interventi di cui all'art. 21-bis, comma 1, lettere b) e c)» sono soppresse.

2. Alla fine della lettera d) del comma 2 dell'art. 37 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunte le parole: «con esclusione degli interventi di cui all'art. 21-bis, comma 1, lettere b) e c)».

Art. 7

Abrogazione di norme

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 12 marzo 2003, n. 8 (Termini per la presentazione delle denunce dei prezzi per gli stabilimenti balneari e proroga del periodo di classificazione degli esercizi ricettivi di cui alla legge regionale 4 marzo 1982, n. 11 «Norme per la classificazione delle aziende ricettive»);

b) l'art. 2 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 34 (Proroga del periodo di classificazione degli esercizi ricettivi di cui alla legge regionale 4 marzo 1982, n. 11 e modifiche alla legge regionale 12 marzo 2003, n. 8).

Art. 8
Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 13 marzo 2014

BURLANDO

(Omissis).